C12134 - FENICE/ENERGON FACILITY SOLUTIONS
Provvedimento n. 26904

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 dicembre 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n.217;

VISTA la comunicazione della società Fenice S.p.A., pervenuta il 16 novembre 2017;

VISTI la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Fenice S.p.A. (di seguito, Fenice) è una società controllata da Edison S.p.A.. Fenice opera nel settore dei servizi energetici, con particolare riferimento ai servizi di efficienza energetica e ambientale, alle diagnosi e certificazioni energetiche, alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti e reti di distribuzione di vettori energetici, nonché alla progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti ecologici e di trattamento acque reflue.
Nel 2016 Fenice ha realizzato un fatturato pari a 230 milioni di euro. Nello stesso anno, il fatturato consolidato realizzato in Italia da Edison S.p.A. è stato pari a circa 11 miliardi di euro.

2. Energon Facility Solutions S.p.A. (di seguito anche, Energon FS) è una società che opera nella progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione impiantistica ed energetica degli edifici civili, ospedalieri e industriali, con particolare riferimento alla realizzazione di impianti integrati ad alta tecnologia (di riscaldamento e condizionamento), nonché ai servizi energetici e impiantistici per gli edifici (cosiddetti *Energy and Facility Management*) per la Pubblica Amministrazione. La società opera prevalentemente in Trentino, Veneto, Lombardia e Friuli Venezia Giulia.
Energon è controllata interamente da Energon Esco S.p.A.. Il fatturato di Energon nel 2016, interamente realizzato in Italia, è stato pari a circa 40 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione oggetto consiste nell'acquisizione da parte di Fenice S.p.A. del 100% del capitale sociale di Energon Facility Solutions S.p.A..
Il contratto di compravendita prevede una clausola di non concorrenza con la quale il venditore si impegna per 3 anni a non svolgere attività in concorrenza con la società oggetto dell'acquisizione - Energon FS - né direttamente né per il tramite di società controllate o interposte persone e neppure mediante acquisizione di partecipazioni in altre società. L'impegno di non concorrenza è limitato al territorio del Trentino Alto Adige, del Veneto, del Piemonte e della Provincia di Milano, nonché alle specifiche attività svolte da Energon FS.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.
5. La clausola di non concorrenza descritta in precedenza può essere qualificata come accessoria nella misura in cui contiene restrizioni direttamente connesse alla realizzazione dell'operazione comunicata e ad essa necessarie ed ha una durata limitata[1].

[1] *[Si veda, al riguardo, la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005).]*

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti

6. L'operazione in esame riguarda i servizi energetici e impiantistici per gli edifici, comprendenti un insieme di servizi di supporto logistico e organizzativo, finalizzati alla gestione di impianti energetici e tecnologici degli edifici, quali ad esempio la realizzazione di sistemi di telecontrollo e di contabilizzazione dell'energia, gli interventi di riqualificazione e razionalizzazione energetica, l'esercizio e la manutenzione di impianti idro-sanitari e reti di scarico acque bianche e nere, l'esercizio e la manutenzione di cabine elettriche MT/BT (generalmente nell'ambito della pubblica amministrazione, delle strutture ospedaliere o dei grandi complessi industriali, commerciali privati, nonché dai grandi condomini), offerto da imprese specializzate ai soggetti che si occupano della gestione degli immobili.

7. Secondo l'orientamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le attività di gestione dei servizi energetici e impiantistici per gli edifici – ricomprese nel più ampio settore del cosiddetto *Facility Management* – presentano caratteristiche specifiche. In particolare, la domanda dei servizi proviene in prevalenza dalle Amministrazioni Pubbliche e dal settore industriale e terziario (ad es. enti pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, condomini), le quali ricorrono a gare di appalto per la scelta dei propri fornitori, privilegiando soluzioni contrattuali uniche. Allo stesso tempo, l'offerta è caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. In ragione di tali caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitino l'esercizio dell'attività ad un ambito locale, la dimensione geografica del mercato può essere individuata a livello nazionale[2].

8. Secondo le stime fornite dalle Parti[3], nel 2016 il valore del mercato nazionale dei servizi energetici e impiantistici per gli edifici – corrispondente all'importo totale dei lotti di servizi di manutenzione, edili ed impiantistici, che i vari committenti hanno assegnato a tutti gli operatori che offrono questi servizi – è stato complessivamente pari a circa 4,6 miliardi di euro.

Effetti dell'operazione

9. Secondo i dati forniti dalle Parti, nel 2016, Fenice deteneva una quota in valore pari a circa il *[1-5%]*[4] del mercato nazionale dei servizi energetici e impiantistici per gli edifici, mentre la Società *target* – Energon FS – deteneva una quota di mercato in valore *[inferiore al 1%]*. In tale mercato sono attivi numerosi e qualificati concorrenti, quali Siram, Engie, Manutencoop, Consorzio Cooperative Costruzioni.

10. In conclusione, pertanto, l'operazione non appare in grado di incidere in maniera significativa sul mercato nazionale dei servizi energetici e impiantistici per gli edifici.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza prevista dalle parti è accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati e che l'Autorità si riserva di valutare tale clausola laddove ne sussistano i presupposti, nella misura in cui si realizzi oltre i limiti ivi indicati;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[2] *[Cfr. ex multis AGCM C8802 – Manutencoop Facility Management/Teckal, Provvedimento n. 17413, in Boll. n. 37/07.]*

[3] *[Dati di fonte varia, tra cui anche Osservatorio Nazionale Facility Management di Cresme, Istat, Eurostat, Terna, Enea, AEEGSI.]*

[4] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*